



COMUNE DI PARONA

(Provincia di Pavia)

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero	23	APPROVAZIONE CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI PARONA, ZEME, ROSASCO, OLEVANO DI LOMELLINA E SANNAZZARO DE' BURGONDI.
Data	12.09.2013	

L'anno **duemilaTREDICI** il giorno **DODICI** del mese di **SETTEMBRE**

alle ore **18,00** nella sala delle adunanze si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE regolarmente convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione STRAORDINARIA ed URGENTE ed in PRIMA convocazione.

Su numero **13** componenti risultano

PRESENTI

- 1) **COLLI SILVANO** – Sindaco
- 2) **SOMMI MAURO**
- 3) **GALLI MONICA**
- 4) **GANZI ANDREA**
- 5) **MELISSANO GIOVANNI**
- 6) **SPORTIELLO ANTONIO**
- 7) **TROVATI LUCA**
- 8) **BONTEMPELLI ALESSANDRA**
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)
- 13)

Totale presenti N° 8

ASSENTI

- 1) **FERRETTI GIUSEPPE**
- 2) **BIANCHI GIANBATTISTA**
- 3) **POGGI PATRICK**
- 4) **MARZETTO DONATELLA**
- 5) **AMBROSETTI CLAUDIO**
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)
- 13)

Totale assenti N° 5

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig.: **PIZZOCCHERO D.SSA MARIA LUISA**

Il Presidente Sig.: **COLLI SILVANO** nella sua qualità di **Sindaco** dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere in SEDUTA PUBBLICA ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto.

Entra il Consigliere Marzetto, per cui Consiglieri presenti n. 9

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la seguente proposta di deliberazione: **"APPROVAZIONE CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI PARONA, ZEME, ROSASCO, OLEVANO DI LOMELLINA E SANNAZZARO DE' BURGONDI"** allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale, unitamente ai documenti in essa indicati, e conservata in copia agli atti dell'Ente dopo la sua approvazione;

UDITA la relazione del Sindaco-Presidente;

RICHIAMATA la propria deliberazione C.C. n. 22 del 12.09.2013 avente ad oggetto lo scioglimento della Convenzione per la gestione in forma associata del servizio di Segreteria Comunale stipulata tra i Comuni di Gambolò, Zeme, Rosasco, Olevano di Lomellina e Parona, avendo i Sindaci dei Comuni sopra elencati manifestato la volontà di procedere allo scioglimento consensuale della suddetta Convenzione;

CONSIDERATO altresì

che si rende necessario procedere alla stipula di una nuova convenzione per il servizio di Segreteria Comunale;

che si rende necessario provvedere alla costituzione di una Convenzione per il servizio di Segreteria Comunale tra i Comuni di Parona, Zeme, Rosasco, Olevano di Lomellina e Sannazzaro de' Burgondi con il Comune di Parona individuato quale Comune Capo Convenzione;

VISTI i disposti degli artt. 30 e 98 del D.Lgs. 267/00 nonché dell'art. 10 del D.P.R. n. 465/97;

VISTA la bozza di convenzione nel testo che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, redatta secondo le indicazioni fornite dalla Prefettura di Milano – ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali – Sezione Regionale Lombardia, che deve essere adottata, nell'identico testo, dai Comuni convenzionati;

EVIDENZIATA la conformità della stessa alla normativa vigente di cui al T.U. n. 267/00, al D.Lgs. 165/2001, all'art. 10 del D.P.R. 465/97 e s.m.i.;

CONSTATATO che a seguito di convenzionamento tra i Comuni predetti la popolazione complessiva degli stessi secondo i dati del 31/12/2012 è di 10.213 (Parona n. 1.980 ab., Zeme n. 1.115 ab., Rosasco n. 624 ab., Olevano di Lomellina n. 779 ab., Sannazzaro de' Burgondi n. 5.715 ab.) e pertanto viene a costituirsi una sede di Segreteria Convenzionata di classe seconda;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

RICHIAMATO il capo II del D.Lgs. n. 267/00 che disciplina le disposizioni in materia di Segretari Comunali e Provinciali;

Il testo integrale della discussione di questo punto all'O.d.G. è registrato su supporto DVD-RV ed è depositato agli atti, ai sensi degli artt. 42 e 43 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Segretario Comunale e di regolarità contabile della Responsabile del Servizio Finanziario, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i.;

RAVVISATA la competenza di questo Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del già richiamato D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti n. 6 favorevoli e n. 3 astenuti (Trovati, Bontempelli, Marzetto),

D E L I B E R A

- 1) **DI APPROVARE e FARE PROPRIA** la seguente proposta di deliberazione unitamente ai documenti in essa indicati, allegati al presente atto di cui costituiscono parte integrante e sostanziale e che si riassume nell'oggetto seguente: **“APPROVAZIONE CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI PARONA, ZEME, ROSASCO, OLEVANO DI LOMELLINA E SANNAZZARO DE' BURGONDI”**;
- 2) **DI PROVVEDERE** all'approvazione della nuova convenzione di classe seconda per il servizio di Segreteria Comunale tra i Comuni di Parona, Zeme, Rosasco, Olevano di Lomellina e Sannazzaro de' Burgondi, nel rispetto del disposto degli artt. 30 e 98 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, dell'art. 10 del D.P.R. 04.12.1997, n. 465 e s.m.i. nonché delle disposizioni statutarie;
- 3) **DI INDIVIDUARE** il Comune di Parona quale Capo convenzione per la gestione del servizio in oggetto, presso il quale è fissata la sede del servizio dell'ufficio di segreteria convenzionato istituendo, iscrivibile alla Classe Seconda con popolazione complessiva di n. 10.213 abitanti;
- 4) **IL SINDACO** del Comune di Parona è individuato quale titolare della competenza per la nomina e la revoca del Segretario Comunale come previsto dagli artt. 99 e 100 del D.Lgs. 267/00 nonché delle fattispecie previste dall'art. 15 del D.P.R. 04.12.1997, n. 465 e s.m.i.;
- 5) **DI APPROVARE** lo schema di convenzione per la gestione del servizio convenzionato in parola, nel testo allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, costituita di n. 7 articoli;
- 6) **PER QUANTO** non espressamente indicato nell'allegato schema di convenzione che risulta essere conforme allo schema tipo proposto dalla Prefettura di Milano – ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali – Sezione Regionale Lombardia, si opera un automatico rinvio alle norme di legge, al regolamento ed alle disposizioni gestionali dettate in merito dal Ministero dell'Interno – ex AGES, nonché alle norme del C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali;

S U C C E S S I V A M E N T E

VISTA l'urgenza;

VISTO l'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000,

Con voti n. 6 favorevoli e n. 3 astenuti (Trovati, Bontempelli, Marzetto),

D E L I B E R A

DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile.



COMUNE di PARONA
(Prov. di Pavia)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SERVIZIO/UFFICIO

IL SINDACO

F.to Colli Silvano

.....

OGGETTO DELLA PROPOSTA	APPROVAZIONE CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI PARONA, ZEME, ROSASCO, OLEVANO DI LOMELLINA E SANNAZZARO DE' BURGONDI.
TESTO DELLA PROPOSTA	RICHIAMATA la Convenzione per la gestione in forma associata del servizio di Segreteria Comunale stipulata tra i Comuni di Gambolò, Zeme, Rosasco, Olevano di Lomellina e Parona; CONSIDERATO che i Sindaci dei Comuni sopra elencati hanno manifestato la volontà di procedere allo scioglimento consensuale della suddetta Convenzione; CONSIDERATO altresì • che si rende necessario procedere alla stipula di una nuova convenzione per il servizio di Segreteria Comunale; • che si rende necessario provvedere alla costituzione di una Convenzione per il servizio di Segreteria Comunale tra i Comuni di Parona, Zeme, Rosasco, Olevano di Lomellina e Sannazzaro de' Burgondi con il Comune di Parona individuato quale Comune Capo Convenzione; VISTI i disposti degli artt. 30 e 98 del D.Lgs. 267/00 nonché dell'art. 10 del D.P.R. n. 465/97; VISTA la bozza di convenzione nel testo che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, redatta secondo le indicazioni fornite dalla Prefettura di Milano-ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali

	e Provinciali – Sezione Regionale Lombardia, che deve essere adottata, nell’identico testo, dai Comuni convenzionati; EVIDENZIATA la conformità della stessa alla normativa vigente di cui al T.U. n. 267/00, al D.Lgs. 165/2001, all’art. 10 del D.P.r. 465/97 e s.m.i.; CONSTATATO che a seguito di convenzionamento tra i Comuni predetti la popolazione complessiva degli stessi secondo i dati del 31/12/2012 è di 10.213 (Parona n. 1.980 ab., Zeme n. 1.115 ab., Rosasco n. 624 ab., Olevano di Lomellina n. 779 ab., Sannazzaro de’ Burgondi n. 5.715 ab.) e pertanto viene a costituirsi una sede di Segreteria Convenzionata di classe seconda; VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; S I P R O P O N E 1. DI PROVVEDERE all’approvazione della nuova convenzione di classe seconda per il servizio di Segreteria Comunale tra i Comuni di Parona, Zeme, Rosasco, Olevano di Lomellina e Sannazzaro de’ Burgondi, nel rispetto del disposto degli artt. 30 e 98 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, dell’art. 10 del D.P.R. 04.12.1997, n. 465 e s.m.i. nonché delle disposizioni statutarie; 2. DI INDIVIDUARE il Comune di Parona quale Capo convenzione per la gestione del servizio in oggetto, presso il quale è fissata la sede del servizio dell’ufficio di segreteria convenzionato istituendo, iscrivibile alla Classe Seconda con popolazione complessiva di n. 10.213 abitanti; 3. IL SINDACO del Comune di Parona è individuato quale titolare della competenza per la nomina e la revoca del Segretario Comunale come previsto dagli artt. 99 e 100 del D.Lgs. 267/00 nonché delle fattispecie previste dall’art. 15 del D.P.R. 04.12.1997, n. 465 e s.m.i.; 4. DI APPROVARE lo schema di convenzione per la gestione del servizio convenzionato in parola, nel testo allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, costituita di n. 7 articoli; 5. PER QUANTO non espressamente indicato nell’allegato schema di convenzione che risulta essere conforme allo schema tipo proposto dalla Prefettura di Milano – ex Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali – Sezione Regionale Lombardia, si opera un automatico rinvio alle norme di legge, al regolamento ed alle disposizioni gestionali dettate in merito dal Ministero dell’Interno – ex AGES, nonché alle norme del C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali.
--	---

Allegati alla Proposta	Bozza Convenzione
---------------------------------------	-------------------

In relazione all'Oggetto, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono i pareri che seguono:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime: ☒ PARERE FAVOREVOLE ☐ PARERE CONTRARIO in quanto:..... ☐ PROPONE di dichiararla immediatamente eseguibile Data 10.09.2013_____ Il Responsabile del Servizio Il Segretario Comunale F.to D.ssa Pizzocchero Maria Luisa
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime: ☒ PARERE FAVOREVOLE ☐ PARERE CONTRARIO in quanto:..... Data 10.09.2013_____ La Responsabile del Servizio Finanziario F.to D.ssa Pertile Samantha

OGGETTO: CONVENZIONE TRA I COMUNI DI PARONA, ZEME, ROSASCO, OLEVANO DI LOMELLINA E SANNAZZARO DE' BURGONDI.

L'anno duemilatredici, addì del mese di nella sede comunale di Parona, sono presenti i Sigg.:

- Colli Silvano, Sindaco pro-tempore del comune di Parona, in esecuzione della deliberazione consiliare n. del
- Pagani Gian Andrea, Sindaco pro-tempore del Comune di Zeme, in esecuzione della deliberazione consiliare n. del
- Scheda Roberto, Sindaco pro-tempore del Comune di Rosasco, in esecuzione della deliberazione consiliare n. del
- Mondin Luca, Sindaco pro-tempore del Comune di Olevano di Lomellina, in esecuzione della deliberazione consiliare n. del
- Maggi Giovanni, Sindaco pro-tempore del Comune di Sannazzaro de' Burgondi, in esecuzione della deliberazione consiliare n. del

Premesso che le Amministrazioni Comunali di Parona, Zeme, Rosasco, Olevano di Lomellina e Sannazzaro de' Burgondi, con i precitati provvedimenti consiliari, hanno deciso lo svolgimento in forma associata delle funzioni di segreteria ai sensi dell'art. 33 e dell'art. 98, c. 3, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e che detta forma associata deve concretizzarsi in modo convenzionale;

Tutto ciò promesso, con la presente, si conviene quanto segue:

Art. 1 – oggetto e fine

I Comuni di Parona, Zeme, Rosasco, Olevano di Lomellina e Sannazzaro de' Burgondi di rispettivi abitanti (dati riferiti al 31.12.2012):

Parona	1.980
Zeme	1.115
Rosasco	624
Olevano di Lomellina	779
Sannazzaro de' Burgondi	5.715

stipulano la presente convenzione al fine di svolgere in forma associata ed in modo coordinato l'ufficio di segreteria comunale, ottenendo un risparmio della relativa spesa a beneficio degli stessi enti.

La presente convenzione, ai sensi della tabella A del D.P.R. 23.6.1972 n. 749 attualmente in vigore, fatta salva la diversa disciplina del nuovo C.C.N.L., e per effetto del rinvio operato dall'art. 12 del D.P.R. 465/97, è di segreteria di seconda classe.

Il Comune di Parona viene individuato come capo-convenzione.

Art. 2 Modalità di espletamento del servizio

Con la presente convenzione i Comuni prevedono che un unico Segretario Comunale presti la sua opera negli enti.

L'orario di lavoro verrà distribuito nella settimana di comune accordo tra il Segretario Comunale titolare della sede e i Sindaci dei cinque Comuni convenzionati., tenuto conto delle dimensioni dei cinque enti, dei servizi erogati nonché dell'attuale articolazione dell'apparato burocratico

Art 3 – Ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario

I rapporti finanziari tra gli enti sono ispirati al principio di equa ripartizione degli oneri.
Pertanto la spesa relativa al trattamento economico del Segretario Comunale sarà così ripartita:

- Parona 36,93%
- Zeme 5,56%
- Rosasco 6,95%
- Olevano di Lomellina 5,56%
- Sannazzaro de' Burgondi 45,00%

Il Comune di Parona provvederà all'erogazione delle competenze spettanti e al recupero con cadenza semestrale della parte di spesa a carico dei Comuni di Zeme, Rosasco, Olevano di Lomellina e Sannazzaro de' Burgondi.

Al Segretario Comunale incaricato del servizio di segreteria in forma associata dei comuni di cui trattasi, spetta, il trattamento economico stabilito dalla legge e dai contratti collettivi.

Al Segretario Comunale è altresì riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio sostenute per recarsi dal Comune capo-convenzione ai comuni convenzionati (numero chilometri di andata e ritorno per il numero di viaggi effettuati per l'indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo della benzina verde).

Diversamente le spese per le missioni o trasferte svolte dal Segretario Comunale saranno esclusivamente a carico del Comune nell'interesse del quale risulteranno essere state effettuate

Art 4 – Forme di consultazione

I Sindaci dei Comuni convenzionati, qualora si rendesse opportuno o necessario, si riuniranno, al fine di verificare il buon funzionamento del servizio di segreteria e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

In detti incontri sarà possibile, di concerto con il Segretario Comunale, apportare modifiche alle modalità di svolgimento del servizio, avuto particolare riguardo alle giornate di presenza, all'orario di lavoro e ad ogni altra decisione di carattere gestionale, sempre che ciò non incida sulla ripartizione degli oneri finanziari così come stabilito nel precedente art. 3.

Art. 5 – Nomina e revoca del segretario

L'intesa fra i cinque Sindaci è condizione essenziale per l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge n. 267/2000 intesi alla nomina o revoca del Segretario.

In caso di vacanza della sede convenzionata di segreteria, l'atto di nomina è adottato dal Sindaco del Comune capo-convenzione, previo assenso dei Sindaci dei Comuni convenzionati.

Il provvedimento motivato di revoca è adottato dal Sindaco del Comune capo-convenzione, su delibera della sua Giunta, con il consenso espresso della Giunta dei Comuni convenzionati previo contraddittorio con l'interessato ai sensi di legge.

Stante la non-contestualità delle elezioni amministrative presso le Amministrazioni Comunali firmatarie della presente convenzione, il Sindaco neo insediato può esercitare il potere di mancata conferma del Segretario titolare, nei modi e nelle forme previste dalla legge. Tale provvedimento, debitamente comunicato, oltre che all'interessato, ai sindaci dei comuni convenzionati, determina l'immediata risoluzione del presente accordo; uguale effetto produce il mancato consenso sul provvedimento di nomina o di revoca.

Art. 6 – Durata della convenzione, causa di scioglimento anticipato e recesso

La presente convenzione avrà durata fino al 31.12.2016.

Eventuali rinnovi o proroghe dovranno essere deliberati dai rispettivi Consigli comunali prima della sua scadenza naturale.

La presente convenzione potrà essere risolta in qualunque momento, per una delle seguenti cause:

- Scioglimento consensuale mediante atti deliberativi adottati dai rispettivi Consigli Comunali, con decorrenza dalla data ivi stabilita;
- Recesso unilaterale di una delle cinque amministrazioni da adottare con atto deliberativo consiliare recante preavviso di almeno trenta giorni; in questo caso, così come in quello di scioglimento consensuale, il Segretario può esercitare il diritto di opzione in uno dei cinque Comuni con sede di titolarità, previo assenso del Comune individuato;
- Il recesso da parte di una sola Amministrazione non comporta lo scioglimento della Convenzione, la quale prosegue con i restanti Comuni fino al termine della naturale scadenza;
- Rinuncia motivata del Segretario titolare ad una delle cinque sedi da comunicare ai Sindaci dei Comuni convenzionati con preavviso di almeno sessanta giorni;
- Mancata intesa tra i Sindaci in merito al provvedimento di nomina del Segretario ovvero mancato accordo fra le Amministrazioni in merito al provvedimento di revoca dello stesso. In questi casi, così come nell'ipotesi di mancata conferma da parte del sindaco neo insediato, per effetto della non contestualità delle elezioni nelle cinque Amministrazioni Comunali, la risoluzione opererà dalla data di adozione del provvedimento contestato.

Art. 7 – Disposizioni finali

La presente convenzione è trasmessa alla Prefettura – UTG di Milano – ex Agenzia autonoma per la Gestione dell'Albo di Segretari Comunali e Provinciali – Sezione Regionale Lombardia.

Il presente accordo, stipulato sotto forma di scrittura privata, sarà registrato in caso d'uso.

Per quanto qui non previsto si applicano le disposizioni generali di legge e regolamenti vigenti in materia.

IL SINDACO DI PARONA
(**Colli Silvano**)

IL SINDACO DI ZEME
(**Pagani Gian Andrea**)

IL SINDACO DI ROSASCO
(**Scheda Roberto**)

IL SINDACO DI OLEVANO DI LOMELLINA
(**Mondin Luca**)

IL SINDACO DI SANNAZZARO DE' BURGONDI
(**Maggi Giovanni**)

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to Silvano COLLI

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Maria Luisa
PIZZOCCHERO

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 13.09.2013 al 28.09.2013

Addì 13 settembre 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to PIZZOCCHERO D.ssa Maria Luisa

La presente deliberazione è copia conforme all'originale.

Addì 13 settembre 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

PIZZOCCHERO D.ssa Maria Luisa

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

☒

E' divenuta esecutiva il

13.09.2013

ai sensi dell'art. 134 del Testo Unico
Enti

Locali:

☐

Art. 134, comma 3, per scadenza del termine di 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

☒

Art. 134, comma 4, per dichiarazione di immediata eseguibilità.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to PIZZOCCHERO D.ssa Maria Luisa

Addì,

13.09.2013